



Regolamento comunale

**Installazione ed esercizio**

**degli impianti per le**

**telecomunicazioni**

**e per la radiotelevisione**

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

**Quadro legislativo di riferimento**

<b>Rif.</b>	<b>Indicazione estesa</b>	<b>Oggetto</b>
L. 898/1976	Legge 24 dicembre 1976, n. 898	Nuova regolamentazione delle servitù militari.
D.I. 381/1998	Decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381	Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
L. 36/2001	Legge 22 febbraio 2001, n. 36	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
L.r. 11/2001	Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11	Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.
D.P.R. 380/2001	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
D.P.R. 327/2001	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Regolamento regionale 6/2001	Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6	Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11.
D.g.r. 7/7351	Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 7/7351	Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.
L.r. 4/2002	Legge regionale 6 marzo 2002, n. 4	Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.
L.r. 12/2002	Legge regionale 10 giugno 2002, n. 12	Differimento dell'applicazione dell'art.3, comma 12, lettera a) della l.r. 6 marzo 2002, n.4.
D.lgs. 259/2003	Decreto legislativo 1 agosto 2003 N.259	Codice delle comunicazioni elettroniche

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

D.g.r. 7/11850	Decreto giunta regionale 12 marzo 2004, n. 7/11850	Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: "Norme in materia di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione; rapporti tra fonti statali e legge regionale".
D.P.C.M. 8/7/2003	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
D.lgs. 259/2003	decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Codice delle comunicazioni elettroniche.
D.lgs. 42/2004	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
D.g.r. 7/6752	Decreto giunta regionale 12 marzo 2004, n. 7/16752	Preso d'atto della comunicazione dell'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: "Procedimenti autorizzatori per l'installazione degli impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione; rapporti tra normativa statale e normativa regionale".
L.r. 12/2004	Legge regionale 5 maggio 2004, n. 12	Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare.
L.r. 12/2005	Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12	Legge per il Governo del Territorio
D.C.R. VIII/351	Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351	Indirizzi Regionali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

**Indice**

Capo I – Finalità ed ambito di applicazione .....	5
Art. 1 Finalità.....	5
Art. 2 Ambito di applicazione .....	5
Capo II – Localizzazione e pianificazione delle installazioni .....	8
Art. 3 Classificazione del territorio comunale.....	8
Art. 4 Criteri di localizzazione.....	9
Art. 5 Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale.....	10
Art. 6 Coubicazione e condivisione degli impianti.....	10
Art. 7 “Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione” .....	10
Capo III – Pianificazione delle installazioni .....	12
Art. 8 Presentazione dei “Programmi annuali di sviluppo della rete”.....	12
Art. 9 “Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” .....	13
Capo IV – Procedimento autorizzatorio degli impianti.....	15
Art. 10 Istruttoria e provvedimento autorizzatorio.....	15
Art. 11 Adempimenti successivi.....	16
Capo V – Assetto degli impianti esistenti .....	18
Art. 12 Impianti esistenti in “Aree di attenzione” .....	18
Capo VI – Controllo, monitoraggio e informazione pubblica.....	19
Art. 13 Vigilanza e controlli.....	19
Art. 14 Monitoraggio .....	19
Art. 15 Educazione ambientale .....	20
Art. 16 Partecipazione .....	20

## **Capo I – Finalità ed ambito di applicazione**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) ha lo scopo di disciplinare la pianificazione urbanistica, l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti per le telecomunicazioni, per la radiotelevisione e per la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come, ad esempio, la trasmissione in standard DVB-H) sul territorio del Comune di Albino, al fine di:
  - a. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto delle esigenze connesse alla pianificazione urbanistica generale;
  - b. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, perseguendo gli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti ed applicando il principio di precauzione, nella tutela primaria degli interessi della comunità locale;
  - c. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori contemperando le esigenze di garantire la fornitura di un servizio universale, trasparente, e non distorsivo della libera concorrenza;
  - d. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
  - e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale e hanno ad oggetto le reti, i servizi, le apparecchiature e, in generale, tutte le infrastrutture e gli impianti per le telecomunicazioni e

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

per la radiotelevisione in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano sia agli interventi di nuova installazione, sia a quelli preesistenti che necessitino di un adeguamento degli impianti, con particolare riferimento all'individuazione di nuovi siti per gli impianti esistenti che abbiano determinato problematiche ambientali.
3. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle infrastrutture necessarie all'attivazione di tecnologie di comunicazione atte a consentire la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come ad esempio: telefoni cellulari, PC portatili e palmari).
5. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), le infrastrutture e gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione pubbliche sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
6. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).
7. Sono esentati dagli adempimenti previsti del presente Regolamento, in accordo a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione):
  - a. le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

- c. gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 50 watt, nel caso il titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe B, e 500 watt nel caso il titolare sia invece in possesso di autorizzazione generale di classe A.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al presente comma devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

## **Capo II – Localizzazione e pianificazione delle installazioni**

### **Art. 3 Classificazione del territorio comunale**

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono come "siti sensibili" quelli individuati nell'art. 4, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione) e nelle definizioni contenute al paragrafo "Individuazione delle aree" dell'Allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 7/7351 (Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11); la tipologia dei "siti sensibili" comprende: asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi, case di cura, residenze per anziani e strutture similari e relative pertinenze.
2. Sono individuate, secondo lo schema contenuto al paragrafo "Individuazione delle aree" dell'Allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 7/7351 (Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11), le seguenti tre tipologie di aree:
  - a. "Area 1": si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato (non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione);
  - b. "Area 2": si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in "Area 1";
  - c. "Aree di particolare tutela": si definiscono "Aree di particolare tutela" quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà dei "siti sensibili" come definiti al comma 1.
3. In aggiunta alla classificazione del territorio comunale di cui al comma 1, si individuano le "Aree di attenzione". Si definiscono "Aree di attenzione":
  - a. i siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, di particolare valenza ambientale o paesaggistica,



**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le aree di P.L.I.S.;

- b. le zone entro a fascia di 50 m dal confine di proprietà dei "siti sensibili" definiti al comma 1;
- c. le zone connotate da elevata densità edilizia a destinazione residenziale, caratterizzate da un indice fondiario eguale o superiore al valore di 1,0 metri quadri per metro quadro.

**Art. 4 Criteri di localizzazione**

1. In base alla classificazione del territorio comunale di cui all'Art. 3, comma 1, in ciascuna delle aree individuate è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, con un limite di potenza totale ai connettori di antenna secondo lo schema seguente:
  - a. nelle "Aree di particolare tutela" fino a 300 W;
  - b. in "Area 1" fino a 1000 W;
  - c. in "Area 2" oltre 1000 W, fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.
2. Nelle "Aree di attenzione", individuate sulla base dell'Art. 3, comma 2, del presente Regolamento, è vietata l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. Tale deroga, previa verifica delle disposizioni di cui all'Art. 12, non potrà comunque mai riguardare impianti aventi una potenza superiore a quella prevista dai criteri di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza dei "siti sensibili" e relative pertinenze salvo che si tratti di impianti con potenza al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.
4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di localizzazione e di potenza su evidenziati, e sempre garantendo la copertura del servizio, invita i Gestori a valutare con priorità i siti di proprietà pubblica, individuati nel "Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" di cui al successivo Art. 7, per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

5. L'individuazione e le indicazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio Comunale con il piano di cui al successivo Art. 7 del presente Regolamento.

**Art. 5 Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale**

1. Per garantire la maggior tutela degli interessi pubblici, la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su immobili di proprietà comunale, con caratteristiche idonee e che rientrino in aree la cui destinazione d'uso urbanistica sia compatibile con i criteri di localizzazione di cui all'Art. 4 del presente Regolamento. A tal fine potrà anche essere attivata la procedura prevista dall'art. 88, commi 8 e 9, e dall'art. 90 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ai sensi degli artt. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), inerente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti, finalizzata all'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari mediante procedura di esproprio.

**Art. 6 Coubicazione e condivisione degli impianti**

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo, ottimizzare le risorse e facilitare le operazioni di vigilanza e di controllo da parte degli Enti preposti, devono essere installati più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, qualora i medesimi chiedano di coprire aree simili.
2. Nella condivisione delle strutture, i Gestori devono concordare idonee soluzioni progettuali, qualora vi fossero più richieste che ricadono nella medesima area di copertura, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

**Art. 7 "Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione"**

1. Sulla base della classificazione delle aree operata secondo i contenuti di cui all'Art. 3, e degli Art. 4, Art. 5 e Art. 6 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, approva il "Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione".
2. Il "Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" individua:

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

- a. il territorio urbanizzato sulla base dello stato di fatto e degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
  - b. le aree in cui è prevista la nuova edificazione, sempre in riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
  - c. i ponti radio esistenti a supporto della rete di telefonia mobile;
  - d. gli edifici vincolati o soggetti a tutela e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (carta dei vincoli);
  - e. le stazioni radio-base esistenti, suddivise per tecnologia impiegata e soggetto Gestore, distinguendo tra quelle effettivamente attivate, quelle solamente autorizzate e quelle da delocalizzare a norma dell'Art. 12;
  - f. l'“Area 1”, l'“Area 2”, le “Aree di particolare tutela”, le “Aree di attenzione” e i “siti sensibili” secondo la classificazione propria dell'Art. 3 del presente Regolamento.
3. Il “Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione” è da intendersi a corredo del Piano dei Servizi di cui all'art.9 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio) e quindi parte integrante del Piano di Governo del Territorio, costituendone disciplina di settore.
4. Il “Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione” è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni previste dall'art. 13, commi da 2 a 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
5. Al fine di promuovere un assetto territoriale sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione e tutela dell'ambiente, il “Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione” è sottoposto, preliminarmente alla sua adozione, a Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.). Ciò ai sensi dell'art. 4.2, lettera a), della deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi, approvati in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12).

## **Capo III – Pianificazione delle installazioni**

### **Art. 8 Presentazione dei “Programmi annuali di sviluppo della rete”**

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i Gestori interessati presentano, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, il proprio “Programma annuale di sviluppo della rete” che intendono realizzare nell’anno solare successivo, così come previsto dall’art. 4, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione).
2. Il “Programma annuale di sviluppo della rete” di cui al comma 1, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 (Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11), deve essere corredato, al momento della sua presentazione e pena la sua invalidità, dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo, in triplice copia, che informatico:
  - a. schede tecniche, dei propri impianti esistenti e di progetto (che si rendono necessari ai fini dello sviluppo della rete) con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l’indicazione della relativa localizzazione, contenti altresì le indicazioni di cui all’Art. 6 del presente Regolamento;
  - b. cartografia in scala 1:10’000 con indicati gli impianti del Gestore richiedente già esistenti nell’intero territorio comunale;
  - c. cartografia, quale estratto in scala 1:2’000 del vigente “Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione” del Comune di Albino, approvato ai sensi dell’Art. 7 del presente Regolamento, con inserita la localizzazione dei nuovi impianti e delle loro aree di ricerca (ciascuna delle quali è delimitata da una circonferenza di raggio non superiore ai 150 metri), nonché l’individuazione degli impianti ove si prevedono interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
  - d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all’esigenza di assicurare

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

la copertura del servizio e la valutazione delle priorità di cui all'Art. 5 ed all'Art. 6 del presente regolamento;

- e. ulteriori documenti e/o informazioni previsti dall'art. 7 del regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6.
3. Eventuali interventi non contemplati nel "Programma annuale di sviluppo della rete" di cui al presente articolo, non potranno essere presi in considerazione nella fase pianificatoria, impedendone conseguentemente l'accesso all'iter autorizzatorio previsto per l'anno solare successivo e di cui al Capo IV del presente Regolamento.

**Art. 9 "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"**

1. Il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche ed integrazioni. Quest'ultime sono introdotte al fine di assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, privilegiando le aree maggiormente idonee e la collocazione degli impianti. Tutto ciò tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio e garantendo parità di condizioni tra i diversi Gestori.
2. Il Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, valuta i singoli programmi di sviluppo della rete presentati da ciascun Gestore con le procedure di seguito riportate, pervenendo all'approvazione del "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", valido per l'anno solare successivo a quello del termine di cui all'Art. 8 comma 1 del presente Regolamento.
  - a. Nei primi 30 giorni successivi al termine di presentazione, da parte dei Gestori, dei "Programmi annuali di sviluppo della rete", il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale verifica la conformità all'art. 8 del presente Regolamento, dei programmi di sviluppo presentati dai singoli Gestori, nonché la loro rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del presente Regolamento ed al "Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" approvato. Il Comune, inoltre, sulla base delle informazioni contenute nei piani di sviluppo presentati dai singoli

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

Gestori, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni, pervenendo alla stesura di una proposta unitaria detta "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", da sottoporre al parere della Commissione Consigliare competente.

- b. Nei successivi 45 giorni il Comune rende pubblico, attraverso i canali di comunicazione istituzionale previsti (albo comunale e sito ufficiale) e nelle forme che riterrà più idonee, i contenuti del "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" precedentemente descritto, evidenziando la compatibilità di ciascuna ipotesi di sviluppo con i criteri del "Piano di governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" e del presente Regolamento.
  - c. Nel caso di nuove installazioni (o di adeguamenti) interessanti le "Aree di attenzione" e per le quali si sia fatto ricorso alla deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio e dall'impossibilità di soluzioni alternative, i cittadini, in forma singola o associata, potranno presentare osservazioni da depositare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui alla lettera b; il Comune provvederà alla loro raccolta e saranno contro-dedotte in occasione dell'approvazione del "Piano annuale comunale", secondo quanto previsto alla lettera seguente.
  - d. In seguito all'espletamento delle procedure di cui alle lettere precedenti ed all'acquisizione del parere della Commissione Consigliare competente, la Giunta Comunale approva, entro il 15 marzo di ogni anno, il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
3. Per le installazioni che il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" prevede entro 150 metri dal confine del territorio comunale dovrà essere data comunicazione al Comune contermine entro il 15 gennaio.
  4. Il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" è comprensivo di un elaborato cartografico, con l'indicazione delle installazioni esistenti e future, e di una relazione illustrativa.

## **Capo IV – Procedimento autorizzatorio degli impianti**

### **Art. 10 Istruttoria e provvedimento autorizzatorio**

1. L'installazione, la trasformazione e l'adeguamento degli impianti, nonché la modificazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, dovrà avvenire in conformità al Piano annuale comunale di cui al precedente Capo, alla disciplina del presente Regolamento, e subordinatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero preceduta da comunicazione laddove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), nonché in conformità all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 7, o della denuncia di attività di cui al comma 8 del presente articolo, dovrà essere preceduta, se dovuto, dall'ottenimento dei provvedimenti abilitativi e nulla osta previsti dalle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché dalle disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari). Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute od alla tutela del patrimonio storico-artistico.
3. Gli impianti dedicati all'installazione di una tecnologia di comunicazione che consente la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili sono sempre da intendersi come nuovi impianti e non come riconfigurazioni di impianti già esistenti.
4. Il provvedimento autorizzatorio di cui al presente Capo, ovvero, nei casi previsti, il deposito di comunicazione o denuncia di inizio attività, costituisce titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente.
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo), in quanto organismo competente ad effettuare i controlli di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Tale parere costituisce elemento obbligatorio da acquisirsi prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento autorizzatorio.

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

6. Per gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna fino a 7 watt, il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito da comunicazione, come previsto dalla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione).
7. Per gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 7 watt e sino a 20 watt, il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività, come previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Tale denuncia è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) e soggiace alla disciplina ivi contenuta per quanto non in contrasto con il Codice stesso.
8. Il titolare dell'impianto, ottenuta l'autorizzazione, ovvero nei casi previsti previo deposito di comunicazione o denuncia di inizio attività, può conseguentemente provvedere alla sua installazione (od adeguamento) e messa in esercizio. I relativi lavori dovranno essere intrapresi entro un anno dal rilascio dell'atto autorizzatorio, pena la decadenza del provvedimento stesso.

**Art. 11 Adempimenti successivi**

1. Il Gestore è tenuto a presentare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla fine dei lavori:
  - a. Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori ed attestante la conclusione delle opere e la loro conformità rispetto al progetto autorizzato.
  - b. Dichiarazione di conformità degli impianti e/o di collaudo (in originale) degli impianti installati (elettrico), ai sensi dell'art. 113 DPR 380/2001, corredate dagli allegati obbligatori (schema dell'impianto elettrico e relazione con tipologie dei materiali utilizzati).
  - c. Certificato di collaudo delle opere strutturali (conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) di cui all'art. 65 DPR 380/01.
  - d. Certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato estraneo alla fase progettuale e di esecuzione dei lavori, attestante che l'impianto realizzato, verificato nelle condizioni di esercizio più gravose dal punto di vista dell'emissione



**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

elettromagnetica, è conforme a quello presentato e rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata a quanto previsto dal comma precedente, ed alla presentazione, entro dieci giorni antecedenti l'attivazione stessa, di apposita comunicazione redatta in conformità del Regolamento Regionale n. 6, del 19 novembre 2001.

## **Capo V – Assetto degli impianti esistenti**

### **Art. 12 Impianti esistenti in “Aree di attenzione”**

1. In sede di approvazione del “Piano annuale comunale di localizzazione”, anche su istanze presentate dai singoli cittadini, comitati o associazioni, può essere prescritta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in “Aree di attenzione” secondo la definizione data all’Art. 3 del presente Regolamento. A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.
2. La presente disposizione è applicabile con riferimento all’art. 3 comma 3, art. 4 comma 2, art. 7 comma 2 e art. 9, comma 2.b, del presente Regolamento.

## **Capo VI – Controllo, monitoraggio e informazione pubblica**

### **Art. 13 Vigilanza e controlli**

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza (sanitaria ed ambientale) per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo).
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento e della normativa vigente, avvalendosi della Polizia locale e del personale comunale preposto.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori ed ai proprietari i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dal presente Regolamento e dall'art. 12 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), spetta al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### **Art. 14 Monitoraggio**

1. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti, almeno uno per Gestore, presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.
2. I monitoraggi possono essere garantiti, da parte dei Comuni, anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente o, ancora, mediante l'utilizzo di propria strumentazione operante secondo le indicazioni contenute nel decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) e nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla

**Installazione ed esercizio degli impianti  
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

3. I risultati dell'attività di monitoraggio periodica sono resi pubblici attraverso i canali di comunicazione istituzionale, completi di copia delle rilevazioni eseguite.

**Art. 15 Educazione ambientale**

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dai Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
2. Il Comune si fa direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico, da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private, e presso tutti gli altri organismi, pubblici e privati, coinvolti nella problematica.

**Art. 16 Partecipazione**

Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle scelte amministrative, i cittadini, le associazioni o altri soggetti comunque interessati, potranno presentare contributi, proposte e suggerimenti finalizzati al perfezionamento dell'azione amministrativa di pianificazione e controllo.

A garanzia della trasparenza dell'attività amministrativa e del suo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241.



*Città di Albino*

*(Albi)*

*Provincia di Bergamo*

# **REGOLAMENTO**

## **Installazione ed esercizio**

### **degli impianti per le telecomunicazioni**

### **e per la radiotelevisione**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2011 pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 30/06/2011 al 15/07/2011 Rep. n. 484 e divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 10/07/2011.

Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 18/07/2011 al 02/08/2011 Rep. n. 513.

Albino, 18/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Immacolata Gravallese)